

REGOLAMENTO (CEE) N. 2684/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini dei codici NC 0103 91 10 e 0103 92 19 e di alcuni prodotti del codice NC 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che esistono possibilità di esportazione in taluni Paesi dell'Est; che la concessione di una restituzione speciale verso tali destinazioni è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2695/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 0210 19 51 e 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questi codici, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 91 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali

importatori dei prodotti dei codici NC ex 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/93⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁷⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 194 del 3. 8. 1993, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.